

LO STATUTO DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI GOITO
FONDATA IL 4 FEBBRAIO 1873
PRESIDENTE ONORARIO CONTE ANTONIO D'ARCO

CAPO I
SCOPO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

È istituita in GOITO una Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai.

ARTICOLO 2

La società ha per scopo diretto ed immediato il reciproco soccorso fra i soci in caso di malattia, e per scopo indiretto, quale conseguenza naturale dell'associazione, l'unione, la fratellanza, la prosperità materiale e morale ed il progressivo miglioramento delle varie classi che la compongono.

CAPO II
DEI SOCI

ARTICOLO 3

L'associazione si compone essenzialmente di Operai come soci effettivi. Sono considerati appartenere alla classe Operaia tutti i cittadini domiciliati nel comune di Goito o comuni limitrofi che prestano opera manuale in servizio altrui, anche se capi d'industrie, arte o mestiere, quando lavorino essi stessi; gli agenti, i sensali, ed in generale tutti quelli la cui posizione può farli considerare come tali.

ARTICOLO 4

Non si accettano, per soci effettivi persone che abbiano compiuto il 45° anno di vita.

ARTICOLO 5

Possono far parte della Società come soci Onorari tutti quei cittadini, che vogliono concorrere al miglioramento ed al benessere della classe operaia. La loro appartenenza al sodalizio durerà almeno per un anno, e s'intenderà prorogato d'anno in anno qualora non avvisino un mese prima di voler cessare di appartenervi. I soci onorari sono dispensati di produrre a corredo della domanda i documenti indicati nel n°1 e 2 dell'art. 7.

CAPO III
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ARTICOLO 6

L'ammissione dei soci viene fatta dalla Direzione, con facoltà al postulante di ricorrere contro la Direzione stessa nella prima adunanza generale.

ARTICOLO 7

L'operaio che intende iscriversi nella società dovrà presentare alla Direzione; 1° fede di nascita 2° certificato medico che lo dichiara atto al lavoro ed immune da ogni malattia 3° Qualora lo richieda la Direzione, le fedine criminale e politica.

ARTICOLO 8

Potranno essere ammessi nella Società anche quegli operai che abbiano subito qualche pena,

purché, da un anno conducano una condotta irreprensibile.

ARTICOLO 9

Il socio verrà dalla Direzione immediatamente escluso dalla Società senza alcuna rifusione o compenso se venisse condannato per furto, truffa, infedeltà, attentato al costume o per altra colpa infamante.

ARTICOLO 10

Sarà egualmente escluso dalla Società per decisione del Consiglio:

- a) Quel socio che dopo due ammonizioni fattegli dalla Direzione continuasse a tenere una condotta immorale, e fosse abitualmente dedito all'ubriachezza od all'ozio, o che per essere ammesso come socio avesse celata qualche malattia, o ad arte prolungata quella in cui era affetto.
- b) Colui che turba l'ordine delle adunanze, con insolenze, che insulta nelle medesime un socio qualunque o che si rifiuta all'esecuzione dello Statuto o delle deliberazioni regolarmente prese.

ARTICOLO 11

I soci esclusi pei titoli dell'art. 9 e lettera a-art.10 che dessero prova di ravvedimento, potranno essere riammessi per decisione del Consiglio, ma come soci nuovi e quindi cogli obblighi e diritti relativi.

ARTICOLO 12

Il socio escluso per qualunque causa o decaduto non conserva alcun diritto ad indennità o ripetizione delle somme sborsate. Egualmente la società non conserva alcuna azione verso i soci esclusi o decaduti in quanto ai pagamenti di cui fossero in mora, eccetto il caso dei Collettori, Cassiere ed altri che maneggiano il denaro sociale.

ARTICOLO 13

I soci possono far reclami al Consiglio ed all'Assemblea Generale, ma non hanno azione civile verso la società per chiamarla in giudizio.

ARTICOLO 14

I soci effettivi sono tenuti ad accettare le cariche che loro vengono conferite dall'Assemblea. Il socio che nell'anno precedente avrà sostenuta una delle cariche qualunque, contemplate nello Statuto, potrà chiedere ed avere diritto di essere dispensato almeno per un anno dall'obbligo surriferito.

CAPO IV DEI CONTRIBUTI SOCIALI

ARTICOLO 15

Tutti i soci mediante il pagamento di una tassa d'ammissione e di un contributo mensile concorrono a creare un fondo da usarsi a sussidiare gli operai in caso di malattia e per gli altri scopi della società contemplati nel presente statuto.

ARTICOLO 16

La tassa d'ingresso pei soci effettivi resta fissata nella proporzione seguente:

- a) dai 15 ai 20 anni LIRE 1
- b) dai 20 ai 30 anni LIRE 2
- c) dai 30 ai 40 anni LIRE 3
- d) dai 40 ai 45 anni LIRE 4

Per i soci onorari sarà di almeno LIRE 2. Sono esenti dalla tassa d'ammissione i figli di soci defunti.

ARTICOLO 17

Il contributo mensile dei soci effettivi ed onorari da pagarsi in due rate eguali è indistintamente di LIRE 1.

ARTICOLO 18

Il contributo mensile deve essere pagato dal socio in caso di malattia.

ARTICOLO 19

La tassa di ammissione nella misura almeno di LIRE 1, sarà pagata all'atto dell'iscrizione, il rimanente il socio potrà pagarla in rate mensili di CENTESIMI 50.

ARTICOLO 20

I pagamenti dovranno essere fatti dal socio effettivo e dal socio onorario in mano al collettore che gli verrà indicato sul libretto d' ammissione, e al di lui domicilio.

ARTICOLO 21

Ogni socio effettivo quando entra a far parte della società è obbligato di munirsi di un libretto - matricola che gli viene dato dalla direzione mediante il pagamento di CENTESIMI 30, sul quale è stampato questo statuto.

ARTICOLO 22

Il socio durante il servizio militare è esonerato dal pagamento dei contributi mensili, e non riceve sussidio: qualora però si trovasse in licenza per più di 40 giorni sarà tenuto a pagare il contributo mensile riacquistando il diritto al sussidio.

CAPO V DEI SUSSIDI

ARTICOLO 23

Il socio effettivo che sia iscritto da sei mesi, dopo il primo giorno di malattia ha diritto ad un sussidio giornaliero, finchè sarà riconosciuto inabile al lavoro. Per godere di tale sussidio dovrà rendere nota la malattia al proprio collettore, od alla direzione, mediante produzione del certificato medico, poiché non si tien conto dei giorni in cui il socio sarà stato ammalato prima di darne avviso al medico curante.

ARTICOLO 24

Pei soci che si assentassero temporaneamente dal comune, e per quelli che appartenessero ai comuni limitrofi, il certificato medico dovrà essere autenticato dall'autorità municipale del luogo, e si dovrà spedire alla direzione nei primi giorni di malattia unitamente al libretto e ad una lettera di avviso a scopo di denuncia

ARTICOLO 25

Il sussidio cessa quando il socio può, secondo le attestazioni mediche e dei soci vicini o visitatori, riprendere il lavoro, oppure se non eseguisce scrupolosamente le ordinazioni del medico od esce di casa senza sua licenza.

ARTICOLO 26

I sussidi vengono pagati dal cassiere sopra mandati rilasciati dalla direzione, posteriormente ogni domenica. Però su richiesta di alcuno della famiglia del socio ammalato, e purchè sia provato il bisogno, il sussidio dovrà essere pagato invece colle formalità di cui sopra, almeno ogni tre giorni.

ARTICOLO 27

Il sussidio è fissato:

- a) in LIRE 1,25 al giorno pei soci che contano tre anni e più di appartenenza al sodalizio;
- b) in LIRE 1 al giorno per gli altri.

ARTICOLO 28

Il sussidio viene pagato al socio quand'anche fosse curato gratuitamente in ospedale o altrove.

ARTICOLO 29

Le malattie provenienti dall'abuso del vino o dei liquori o da risse provocate dal socio, non danno alcun diritto al sussidio. Nelle malattie veneree il socio non percepirà che la metà del sussidio e soltanto pel tempo che sarà obbligato al letto. Può essere sospeso il sussidio al socio ammalato che non si faccia curare.

ARTICOLO 30

Il socio iscritto da meno di dieci anni che nel periodo di sei mesi avrà percepito 90 giorni di sussidio, cadrà sotto il disposto dell'art. 30, e rispettivamente il socio iscritto da oltre 10 anni cadrà sotto il disposto dell'articolo stesso, quando nel periodo di un anno avesse ricevuto 180 giorni di sussidio.

ARTICOLO 31

Il socio iscritto da meno di dieci anni che nel periodo di sei mesi avrà percepito 90 giorni di sussidio, cadrà sotto il disposto dell'art. 30, e rispettivamente il socio iscritto da oltre 10 anni cadrà sotto il disposto dell'articolo stesso, quando nel periodo di un anno avesse ricevuto 180 giorni di sussidio.

ARTICOLO 32

Ogni socio effettivo che venga dichiarato inabile al lavoro per vecchiaia o per malattia cronica, avrà diritto d'ottenere dal consiglio un sussidio a titolo di pensione, proporzionato al tempo da che egli fa parte della società, ed alle rendite disponibili dei fondi sociali stanziati in bilancio.

ARTICOLO 33

Quando lo stato economico- sociale lo permetta, dall'assemblea generale può essere deliberata una somma da distribuirsi a titolo di sussidio agli orfani di quei soci defunti che abbiano fatto parte della società per almeno dieci anni.

ARTICOLO 34

In caso di epidemia o di altra simile calamità la misura del sussidio potrà essere temporariamente ridotta di due quinti, dalla direzione.

ARTICOLO 35

I soci onorari non hanno diritto al sussidio, né alla pensione. Tuttavia quel socio onorario che per eventi sopraggiuntigli venga a trovarsi in angustie economiche, potrà chiedere di essere annoverato fra gli effettivi coi diritti e doveri relativi; purchè risulti che all'epoca in cui fu iscritto nella società, non avesse oltrepassata l'età di 45 anni, conti 10 anni di iscrizione. La domanda, corredata di certificato medico, che provi di essere immune da malattia ed atto al lavoro, sarà dal socio onorario fatta alla direzione a sensi dell'art.6.

CAPO VI EFFETTI DELLA MORA.

ARTICOLO 36

Il socio effettivo che alla prima domenica del mese non avrà saldato le rate dei due mesi precedenti, verrà dalla direzione invitato al pagamento, e cadendo ammalato non avrà diritto al sussidio che dopo il terzo giorno di malattia. Se alla prima domenica del mese susseguente non avrà saldato il suo debito, perde ogni diritto di sussidio e si intenderà decaduto dalla qualità di socio.

ARTICOLO 37

Ammalandosi il socio mentre è in mora, verrà fatta la trattenuta del suo debito sui soccorsi settimanali.

ARTICOLO

38 Il socio decaduto pel mancato pagamento delle quote mensili o settimanali potrà essere riammesso, come socio nuovo, e quindi cogli obblighi e diritti relativi, salvo il disposto dell'articolo seguente.

ARTICOLO 39

Il socio stato escluso dalla società, per gli effetti della mora, volendo rientrare sarà esonerato dalla tassa d'ingresso, purché non siano spirati quattro anni da che fu escluso.

ARTICOLO 40

Il socio onorario che avrà lasciato trascorrere un anno senza pagare lo stabilito contributo si considererà come toltosi spontaneamente dalla società. Però la direzione sarà tenuta un mese prima che scada l'anno ad invitarlo con lettera al pagamento.

CAPO VII ORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 41

La società è rappresentata ed amministrata: 1° Dall'assemblea generale dei soci. 2° Dal consiglio. 3° Dalla direzione.

CAPO VIII DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 42

L'assemblea generale è costituita di tutti i soci; si raduna ordinariamente la prima domenica di Marzo, e la prima domenica di Novembre di ogni anno, e straordinariamente quando è convocata d'ufficio dalla direzione o da sei consiglieri, o da un quarto dei soci con domanda in iscritto alla direzione nella quale saranno chiaramente specificati gli oggetti da trattare. Nei due ultimi casi la direzione sarà tenuta a convocarla entro la seconda domenica successiva alla presentazione della domanda, mediante pubblicazioni di avvisi.

ARTICOLO 43

La direzione considera come non avvenuta quella domanda di riunire l'assemblea generale dei soci, in cui non fosse chiaramente espresso lo scopo, o che fosse di nessuna importanza, ed in ogni caso vi dovranno essere ben descritti gli oggetti da trattarsi e non sarà permessa la discussione su altri argomenti.

ARTICOLO 44

È legale l'adunanza quando vi concorrono almeno 40 soci, non più tardi di 45 minuti dopo l'ora fissata nell'avviso di convocazione. Quando nell'adunanza non vi sia intervenuto il numero legale, se ne terrà un'altra 8 giorni dopo, e le sue deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 45

Nella seduta ordinaria di Marzo l'assemblea generale delibera:

- a) Sul consuntivo dell'anno precedente già stato revisato
- b) Sopra reclami dei soci contro le decisioni del consiglio e della direzione
- c) Sull'impiego dei fondi sociali
- d) In generale su tutti gli oggetti di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli verranno sottoposti dopo di essere stati pubblicati nell'avviso di comunicazione

ARTICOLO 46

Nella seduta ordinaria di Novembre

- a) Elege a maggioranza relativa: il terzo dei consiglieri scaduti ed ogni tre anni il Presidente ed il Vice mediante schede diverse, scegliendoli fra i soci I tre revisori dei conti dell'anno in corso, scegliendoli tra quei soci che non hanno avuto parte nell'amministrazione
- b) Decide sull'onorario degli impiegati
- c) Porta allo statuto tutte quelle modificazioni od aggiunte che si riputassero necessarie
- d) Delibera il bilancio attivo e passivo della società per l'anno seguente

e) Infine delibera su tutto quanto sta disposto nelle lettere B e D della seduta ordinaria di Marzo.

ARTICOLO 47

Per essere ammesso nella sala dell'adunanza il socio deve comprovare la sua qualità mostrando al portiere il libretto d'ammissione regolarmente tenuto. Non è regolarmente tenuto se il socio è in mora da più di un mese.

ARTICOLO 48

Qualora una seduta non bastasse per esaurire tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, e tutte le proposte che fossero state prese in considerazione, l'adunanza sarà convocata nel giorno festivo più prossimo e sarà calcolata sempre di prima convocazione.

CAPO IX DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 49

Il consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai 12 consiglieri. Non possono contemporaneamente far parte del consiglio padre e figlio, suocero e genero, due o più fratelli. Il Presidente ed il Vice eletti dall'assemblea generale di novembre stanno in carica tre anni e possono essere rieletti. I consiglieri eletti dall'assemblea stessa stanno in carica tre anni, si rinnovano per terzo ogni anno, e sono sempre rieleggibili - Dopo l'elezione generale la scadenza, nei primi due anni si determina dalla sorte; in appresso è determinata dall'anzianità. Non possono essere consiglieri i minori di anni 21. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

ARTICOLO 50

Oltre i consiglieri suddetti fanno parte del consiglio, con diritto al voto, il segretario e il cassiere qualora siano soci e non percepiscano onorario.

ARTICOLO 51

Il consiglio si raduna ordinariamente la prima domenica di gennaio; 15 giorni prima dell'assemblee ordinarie, e la domenica successiva alle assemblee stesse. E straordinariamente in qualunque altro giorno dietro invito della direzione. È legale l'adunanza quando vi intervenga la metà dei membri. Qualora sia di seconda convocazione, è legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 52

Il consiglio nella prima domenica di gennaio riceve dalla cessata direzione l'ufficio della società; elegge nel suo seno tra i soci effettivi i tre assessori che fanno parte della direzione; nomina o conferma il segretario e il cassiere; e nomina tutti quei collettori ed incaricati speciali che trovasse necessari al buon andamento della società ed alla scrupolosa osservanza dello statuto: delibera su tutto quanto sarà compreso nella lettera di convocazione.

ARTICOLO 53

Il consiglio nelle sedute ordinarie antecedenti alle assemblee ordinarie delibera sugli oggetti da proporsi all'assemblea stessa. Nelle sedute successive alle assemblee prende notizia delle deliberazioni adottate, per l'opportuna esecuzione; esamina e tiene conto di tutte le proposte e raccomandazioni svolte dai soci; stabilisce in base al voto dell'assemblea l'impiego dei fondi sociali e verifica la validità di tutti gli eletti.

ARTICOLO 54

Il consiglio nelle sedute straordinarie delibera sugli oggetti proposti dalla direzione.

ARTICOLO 55

Gli oggetti da trattarsi in qualunque seduta dovranno essere indicati nella lettera di convocazione.

ARTICOLO 56

Tutti i soci hanno diritto di assistere alle deliberazioni del consiglio, ma coloro che disturbassero o cercassero di influire sulle deliberazioni con segni di approvazione o di biasimo, saranno dal

presidente chiamati all'ordine, e continuando saranno fatti allontanare.

ARTICOLO 57

I consiglieri esercitano singolarmente anche l'ufficio di visitatori, coll'incarico di ricevere dai soci loro assegnati l'avviso di malattia e di trasmetterlo alla direzione; di recarsi frequentemente al loro domicilio per accertarsi della natura e durata della malattia stessa e della conseguente inabilità al lavoro, sentito in proposito l'avviso del medico nell'interesse del medico e della società.

CAPO X DELLA DIREZIONE

ARTICOLO 58

La direzione è composta dal presidente, dal vicepresidente, dai tre assessori. Gli assessori stanno in carica un anno e possono pure essere rieletti. Hanno voto nella direzione il segretario ed il cassiere quando siano soci e non percepiscano stipendio.

ARTICOLO 59

La direzione ammette i nuovi soci; distribuisce ai collettori i soci su cui esercitano anche l'ufficio di visitatore; tratta tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione; forma il progetto del bilancio attivo e passivo da sottoporre all'assemblea di novembre; rappresenta la società in confronto dei soci e dei terzi- predispone gli affari da trattarsi nel consiglio e nelle assemblee, facendo anche rapporto sugli oggetti proposti da altri - rilascia i mandati per sussidi e per altre spese ordinarie, verifica tutti i conti del segretario e controlla lo stato di cassa. La direzione compila e tiene in giornata l'inventario della sostanza sociale ed in base allo stesso ne fa consegna alla direzione subentrante.

ARTICOLO 60

La direzione ogni anno farà stampare un quadro fedele dello stato economico della società con a tergo la nota di tutti i soci, e ne distribuirà una copia a ciascun membro e sarà pubblicato nell'albo.

ARTICOLO 61

La direzione terrà seduta tutte le domeniche se sarà necessario, e potrà essere convocata anche in un altro giorno se affari pressanti lo chieggono. L'adunanza è legale quando vi è presente la metà dei membri, compresi in questa metà almeno due assessori.

ARTICOLO 62

Il presidente firma la corrispondenza, rappresenta la società nei suoi rapporti col governo e col pubblico tanto in giudizio che fuori; sottoscrive i mandati di soccorso e d'amministrazione per le spese ordinarie approvate dall'assemblea, e gli atti della società insieme a due assessori e al segretario. Nell'assenza del presidente ha il carico di supplirlo il vicepresidente o l'assessore anziano.

ARTICOLO 63

Nessun membro della direzione potrà esercitare la carica di collettore.

CAPO XI DEI COLLETTORI

ARTICOLO 64

I collettori eletti dal consiglio, esercitano l'ufficio di esigere da un numero di soci loro assegnati dalla direzione, i contributi mensili ed altri pagamenti, rilasciandone quietanza coll'apporre un marchio numerizzato nelle apposite caselle del libretto di cui ogni socio deve essere provveduto - Successivamente anoteranno l'incasso alla partita rispettiva del socio, nel registro che sarà loro

dato dalla direzione. I consiglieri potranno anche essere eletti a collettori.

ARTICOLO 65

I collettori versano nelle mani del cassiere entro la prima domenica del mese gli incassi del mese precedente. Quel collettore che alla seconda domenica di un mese non avesse ancora versato al cassiere tutte le esazioni fatte nel mese precedente, verrà chiamato all'ordine dalla direzione, e nel caso di ulteriore ritardo sarà anche citato in giudizio e destituito dal consiglio se ne fa parte, dietro proposta della direzione.

CAPO XII DEL SEGRETARIO

ARTICOLO 66

La società ha un segretario nominato e confermato ogni anno dal consiglio, e dipende immediatamente dalla direzione, il quale potrà anche essere stipendiato.

ARTICOLO 67

Il segretario redige i processi verbali delle sedute, ne forma l'apposito registro, tiene il protocollo, è incaricato della contabilità e compilazione dei rendiconti mensili e annuali, controlla le operazioni del cassiere e le esazioni dei collettori, custodisce tutti i documenti ed effetti della società e ne controfirma tutti gli atti.

CAPO XIII DEL CASSIERE

ARTICOLO 68

La società ha un cassiere nominato o confermato ogni anno dal consiglio, senza obbligo di cauzione quando non sia stipendiato.

ARTICOLO 69

Il cassiere è depositario dei fondi, riscuote dai collettori i contributi mensili rilasciando loro ricevuta, ed esige il danaro altrimenti spettante alla società; egli fa i pagamenti sopra mandati emessi dalla direzione, versa il danaro sopravanzato come verrà stabilito dal consiglio, non potendo tenere in cassa più di quella somma che la direzione gli stabilirà; presenta il conto di entrata ed uscita ogni qualvolta gli sarà chiesto.

CAPO XIV DEL BIDELLO

ARTICOLO 70

La società ha pure un bidello al quale sarà corrisposto un annuo salario da determinarsi dall'assemblea. Esso dipende dalla direzione, ed è da questa nominato o confermato ogni anno.

CAPO XV DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 71

I soci promettono di astenersi dai giuochi d'azzardo e da ogni disordine, di mandare i propri figli

alle scuole elementari, di frequentare essi stessi le scuole serali e festive che venissero attivate e di osservare in tutto le disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 72

Tutte le cariche sono gratuite, i titolari di esse restano in carica fino all'installazione dei loro successori.

ARTICOLO 73

La presidenza della direzione, del consiglio e dell'assemblea spetta al presidente, ed in sua mancanza al vicepresidente, od all'assessore anziano fra i presenti. È più anziano chi nella nomina ha avuto maggiori voti nel primo scrutinio, ed a parità di voti, il più vecchio. Qualora all'assemblea non vi sia presente alcuno di coloro a cui spetta la presidenza i soci nomineranno per quella seduta un presidente, che dovrà però durante la stessa, cedere il posto, se interviene alcuno a cui esso spetti a sensi del primo comma di questo articolo.

ARTICOLO 74

Chi possiede l'adunanza ha l'incarico di mantenere il decoro e l'ordine della discussione - accorda e toglie la parola - fa redigere il verbale di seduta - chiama all'ordine i perturbatori, e al bisogno li fa espellere dall'adunanza, ed in caso di disordine la scioglie.

ARTICOLO 75

Le proposte da trattarsi nelle sedute dovranno essere formulate e comunicate colle lettere di convocazione e cogli affissi secondo i casi.

ARTICOLO 76

Quando non è disposto altrimenti nel presente statuto le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta e per alzata e seduta.

ARTICOLO 77

Tutte le nomine si fanno mediante schede segrete. Lo spoglio vien fatto dalla presidenza ad un tavolo posto in modo che i votanti possano girarvi intorno. Se non si ottiene il numero voluto dei voti si decide con ballottaggio su quelli che hanno ottenuto maggiori voti.

ARTICOLO 78

Si astengono dal votare i parenti di un socio nei gradi indicati nell'articolo 49 quando trattasi di accordargli sussidi, di escluderlo dalla società e di infliggergli ammonizioni o multe.

ARTICOLO 79

Le spese di posta nel caso che un socio si porti lontano stanno a suo carico.

ARTICOLO 80

La società tiene un albo in cui la direzione pubblicherà, tutte le deliberazioni prese nelle varie adunanze del consiglio e dell'assemblea generale; gli avvisi di convocazione delle diverse adunanze, e degli oggetti portati all'ordine del giorno.

ARTICOLO 81

Nell'albo si pubblicherà il nome ed il cognome degli operai che hanno fatto domanda d'essere iscritti nel sodalizio.

ARTICOLO 82

In caso di morte di un membro della società tutti i soci effettivi sono in dovere di accompagnare all'ultima dimora l'estinto. Appena ciò accada, la direzione esporrà sugli angoli più frequentati del paese i relativi avvisi, invitando i soci alla cerimonia, e per stare in relazione coll'art. 2 dello statuto la società si ferma alla porta della chiesa - epperò tutti i soci sono liberi di entrarvi, non escluso il portabandiera: e nel caso che questi non voglia entrare dovrà cedere lo stendardo ad un altro socio.

ARTICOLO 83

La famiglia del socio decesso, quando questo sia effettivo, verrà avvertita dalla direzione che stanno per tale fatto a disposizione di essa lire 10 che sarà in sua facoltà di ritirarle.

CAPO XVI DEL GIURÌ

ARTICOLO 84

Saranno dichiarati benemeriti della società quei soci che, potendo agire giudizialmente per ingiurie o per questioni civili contro altri soci, preferiranno rimettere la controversia all'arbitro del giurì.

ARTICOLO 85

Il presidente dietro richiesta delle parti adopererà prima tutti i mezzi di persuasione atti a conciliarle, non riuscendovi stenderà il compromesso da firmarsi dalle parti stesse col quale danno al giurì la qualità di arbitro inappellabile.

ARTICOLO 86

Subito dopo la firma del compromesso si procede alla formazione del giurì nel modo seguente: il presidente in presenza delle parti estrae a sorte tra i consiglieri nove nomi - ciascuna parte ha diritto d'escluderne due; in mancanza delle parti la esclusione si fa dal presidente. I cinque consiglieri che rimangono costituiscono il giurì.

ARTICOLO 87

Il presidente convoca a giorno e ora fissa i giurati e i soci contendenti acciò proponano le loro osservazioni e difese, disimpegna l'ufficio di relatore - i giurati udite le parti ed esaminate le prove addette dalle stesse, decidono la controversia senza la presenza del presidente, e nel caso di ingiurie determinano la multa non maggiore di lire 4 che il colpevole verserà a vantaggio della cassa sociale.

CAPO XVII DELL'IMPIEGO DEI FONDI SOCIALI

ARTICOLO 88

I fondi di cassa, eccedenti la somma fissata dalla direzione, verranno impiegati nell'acquisto di libretti dell'istituti di credito esistenti nella provincia di Mantova. Questi libretti saranno custoditi nella cassa sociale previo annotamenti a tutte le somme che di mano in mano si saranno aggiunte, o levate dal cassiere, nel registro dell'impiego dei fondi, tenuto dalla direzione.

ARTICOLO 89

Quando presso tali istituti vi sia depositato un fondo sufficiente ai bisogni presumibili dell'anno, il consiglio, dietro voto dell'assemblea generale dei soci, dispone per l'impiego delle somme ulteriori in quel cauto modo che credesse più utile.

CAPO XVIII DELLO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 90

Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, i fondi passeranno alla Congregazione di carità di Goito, coll'obbligo di sussidiare coi redditi i soci infermi che si troveranno iscritti all'epoca dello scioglimento, e poscia in vantaggio degli operai bisognosi. L'assemblea non potrà trattare lo scioglimento della società se non vi siano presenti, tanto di prima come di seconda convocazione, almeno due terzi dei soci. Il capitale non potrà essere consumato, e nel caso di ricostituzione della società, la congregazione dovrà riconsegnarlo alla stessa, escludendo in ogni modo che lo si possa ripartire fra i soci.

CAPO XIX
DISPOSIZIONE SPECIALE

ARTICOLO 91

La società ha una bandiera avente i tre colori nazionali il cui nastro celeste porterà scritto da una parte: SOCIETÀ OPERAIA DI GOITO E dall'altra: LAVORO E RISPARMIO Sarà annesso alla bandiera suddetta anche un nastro nero per le funzioni di lutto, portante scritto da una parte: SOCIETÀ OPERAIA DI GOITO E dall'altra: LUTTO FRATERNO L'onore di porta bandiera spetta al consigliere più giovane fra i presenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 92

Il presente statuto è stato approvato nelle assemblee generali del 28 novembre e 5 dicembre 1886.